



CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE

Provincia di Fermo

SERVIZI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO

SERVIZIO SICUREZZA URBANA

Ordinanza N. 28 del 04/12/2019

Oggetto: MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO 2019-2020_NUOVE DISPOSIZIONI

IL SINDACO

Visti gli artt. 1, e 13 del Regolamento di Vigilanza Sanitaria delle carni 30.12.1928 n° 3298;

Visto il DL.vo n 333 del 01/09/1998 relativo alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;

Visto il Regolamento CE 1099/09 relativo alla protezione degli animali durante la macellazione Vista l'O.M, in data 03/12/1958 che, tra l'altro, dette norme per la esecuzione obbligatoria dell'esame trichinoscopico da praticarsi su tutti i suini macellati;

Visto il Regolamento CE 2075/05 e smi che definisce norme applicabili ai Controlli Ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni;

ORDINA

A decorrere dal 01.12.2019 e fino al 15.02.2020 è consentito macellare i suini a domicilio per autoconsumo.

La macellazione dovrà avvenire con metodo eutanasico mediante stordimento preventivo con l'uso di pistola a proiettile captivo, seguito dalla immediata iugulazione.

Gli interessati debbono:

- 1) Ritirare presso gli Uffici SIAOA AV4 di Petritoli, Montegiorgio, Amandola, Porto Sant' Elpidio, Pedaso mattatoio e presso l'Ufficio SIAOA di Fermo sito in Via Zeppilli n. 22/A la documentazione completa per l'autorizzazione alla macellazione;
- 2) Provvedere prima della macellazione al versamento di Euro 8,50 a capo su C/C postale SIAOA n. 76806884 - ASUR SERVIZIO TESORERIA - CAUSALE AUTORIZZAZIONE MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO ritirando l'apposito bollettino presso le Sedi designate dal SIAOA della Area Vasta 4, indicate all'allegato 1 alla presente Ordinanza.
- 3) Presentare l'intera corata, compresi i muscoli diaframmatici ed i reni alla visita ispettiva che avrà luogo presso i "punti ispettivi" e negli orari di cui all' allegato 2 alla presente Ordinanza. Dovrà altresì essere presentata copia del mod. 4 (dichiarazione di provenienza) o copia del certificato d'acquisto ed il codice aziendale rilasciato dalla Area Vasta 4.
- 4) Portare la corata nel luogo di visita, facendo uso di contenitori atti a non spargere in alcun modo sangue, muniti delle due copie delle autorizzazioni e della ricevuta di pagamento.
- 5) Considerata la necessità di eseguire l'esame trichinoscopico delle carni prima del loro consumo, le medesime non dovranno essere in alcun modo utilizzate se non trascorse almeno 48 ore dalla visita ispettiva.

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, salvo le maggiori pene per i reati di competenza dell'autorità giudiziaria.

IL SINDACO
Alessio Terrenzi

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate